

Un intervento sul Collegato Lavoro

martedì 09 marzo 2010

Pubblichiamo un intervento di Carlo Guglielmi, Avvocato Ass. Giuristi Democratici di Roma e del Collegio legale di SdL intercategoriale, sull'approvazione del Collegato Lavoro - Il disegno di legge 1167 B, il cosiddetto "collegato lavoro", è stato approvato in via definitiva lo scorso 3 marzo 2010. La legge non emette alcun giudizio di disfavore sugli abusi nei rapporti di lavoro né mai sostiene che obiettivo della stessa sia limitarne il ricorrere, ma pare ritenere che l'abuso ed in particolare il precariato divenga un fenomeno da contrastare solo laddove incontri e reagisca con la magistratura. E così si ottiene rendendo tendenzialmente impossibile adire l'autorità giudiziaria e, per i pochissimi fortunati che riuscissero mai a superare tutti gli ostacoli frapposti, viene disposto che il vaglio del giudice debba limitarsi ai soli aspetti di regolarità formale dell'atto contestato senza alcuna analisi delle concrete ragioni sottostanti e comunque viene impedito alla magistratura di valutare l'entità effettiva del danno provocato dal datore prevedendosi un modesto tetto massimo, e così anche con effetti retroattivi.

Al di là di quelli che saranno gli effettivi esiti interpretativi dello stesso (ma non si può continuare a sperare per sempre nella sola tenuta della magistratura), l'intenzione della maggioranza parlamentare che lo emana è chiarissima. Sul punto si ritiene come il punto davvero qualificante - addirittura un manifesto ideologico - sia l'intenzione di eternizzazione di ogni forma di precariato. Ciò avviene dapprima introducendo la facoltà di stipulare un clausola compromissoria di devoluzione alla giustizia arbitrale (art.31, punto 9) di qualsivoglia futura controversia, certificabile anche retroattivamente rispetto a diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore e anche futura rispetto a contratti non ancora stipulati, e comunque con spese degli arbitri a carico del lavoratore (art. 31, punto 7, comma 11). E poi imponendo comunque a tutti i precari (contratti a termine, lavoratori somministrati, co.co.pro) un termine decadenziale di 60 giorni dalla scadenza del contratto per impugnarlo (art. 32, punto 2). Tale termine, per altro, si applica anche ai rapporti già cessati inclusi quelli stipulati anteriormente al 2001 in base alla previgente legge 230/62 (art. 32 punto 4) avendo i precari compresi quelli che a tutt'oggi hanno un nuovo rapporto precario in corso di effetto con il datore e legittimamente sperino nell'agognata stabilizzazione - l'onere di impugnare tutti i precedenti contratti degli scorsi decenni in 60 giorni - con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Così, nell'assordante silenzio della stampa e delle organizzazioni sindacali al riguardo, nulla quindi se non un immenso condono tombale gratuito per tutti gli abusi compiuti nel ricorso al lavoro precario sino ad oggi. A tale primo onere decadenziale, altresì, se ne aggiunge un secondo di 180 giorni per l'avvio dell'azione giudiziaria (o di 60 giorni in caso infruttuoso esperimento del previo tentativo di conciliazione, art.34, punto 1 comma 2) nell'implicito auspicio che laddove non sia il precario ad essere incorso in decadenza lo sia l'organizzazione sindacale a cui si è rivolto con i suoi avvocati, prevedibilmente affogati dalla mancanza di una norma di progressivo raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina.

A ciò si aggiunge come, per i pochissimi che saranno riusciti a superare tutti tali ostacoli, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente (art. 30, punto 1), Ed altresì comunque qualsivoglia violazione alle norme imperative di legge non condurrà al rimedio previsto dal diritto comune che si applica a qualsiasi cittadino, ovvero sia la nullità parziale e la supremazia dell'accordo dissimulato su quello simulato con conseguente stabilizzazione del rapporto in capo al reale datore di lavoro e risarcimento dell'effettivo ed integrale danno patito, ma (per i soli precari) si prevede un risarcimento del danno nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità applicandosi tale precetto sia ad una multinazionale che ad un'impresa individuale con unico dipendente (art.32, punto 5). E per altro in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità è ridotto alla metà (art. 32, punto 6).

Altresì tale limitazione ha valore anche retroattivo pure sui giudizi già dipendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed anzi il Legislatore impone, intervenendo nuovamente sulle facoltà di conduzione del processo rimesse ai Giudicanti, di fissare alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile (art.32, punto 7). Il necessario punto di caduta del combinato disposto di tali previsioni, e comunque e certamente l'esplicito intento dei suggeritori della normativa, è che l'obbligo di impugnare entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto i contratti a termine o co.co.pro o di lavoro interinale, renderà impossibile giustiziare tutti quei casi (e cioè praticamente tutti) ove il lavoratore spera nella richiamata in servizio che avviene solitamente con intervalli maggiori a tale termine. Ed infatti se a ciò si aggiunge che in caso di vittoria (divenuta ipotesi assai improbabile stante gli stringenti vincoli alla valutazione del giudicante) si potrà avere solo alcune mensilità, se ne evince l'assoluta irragionevolezza per il lavoratore di impugnare nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine perdendo il posto ancorché precario e rinunciando definitivamente alla aspettativa di essere richiamati in servizio, e l'assoluta irragionevolezza per i datori di assumere a tempo indeterminato.

Ed infatti i "vecchi" restano tutelati dall'art. 18 S.L. (con effetti ripristinatori e risarcitori reali) mentre i precari saranno liquidabili con piccole o piccolissime somme, e così solo nei rari casi in cui essi non incappassero prima nella clausola compromissoria, nella doppia decadenza o nell'obbligo di vaglio solo formale della regolarità dei loro contratti, a ciò, last

but not least, va altresì infine aggiunto come - per le sole controversie dei lavoratori a progetto che sono state oggetto della procedura di stabilizzazione di cui alla finanziaria del 2008 (ed il cui unico contenzioso ad oggi noto riguarda solo circa un centinaio di controversie tutte attinenti alla nota vicenda Atesia) - si prevede come le sentenze che hanno condannato l'azienda a ripristinare il rapporto con i lavoratori illegittimamente a progetto e risarcire ad essi l'effettivo danno e condannato al pagamento delle dovute differenze retributive oltre alla regolarizzazione previdenziale, dovranno essere riformate essendo il Giudice unicamente tenuto a indennizzare il prestatore con un'indennità di importo compresa tra 2,5 e 6 mensilità, da cui anche il prevedibile onere di restituzione delle somme medio termine percepite e di quelle versate agli enti fiscali e previdenziali con l'unica eccezione delle somme erogate in forza di sentenze passate in giudicato (art.50).

La normativa si pone ovviamente in aperto contrasto con l'Europa. Ed infatti: a) la Carta di Nizza prevede il dovere degli Stati membri dell'Unione di promuovere l'applicazione e rendere effettivo l'esercizio dei diritti (art. 51,1) e in particolare quello relativo alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato (art. 30) nonché il dovere di tutelare l'indipendenza del Giudice (art.47); b) la Direttiva 1999/70/CE prevede l'obbligo per il legislatore nazionale di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine che invece da oggi non potrà essere giustiziata trovandosi il precario innanzi all'alternativa tra impugnare il primo singolo contratto (perdendo ovviamente sia il posto che ogni speranza di essere richiamato) o proseguire nel rapporto precario decadendo pressoché da qualsivoglia tutela per l'avvenuta illecita successione; ed altresì prevedendo tale direttiva una clausola di non regresso di cui la presente legge rappresenterà vistosissima violazione; c) l'Art. 6 della CEDU prevede che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, precetto ugualmente violato dagli impossibili termini decadenziali e dalla clausola compromissoria oltre che dagli effettivi retroattivi e modificativi su controversie già in corso o addirittura già definite con sentenze di primo o secondo grado.

Ed ugualmente il disegno di legge si pone in contrasto con i nostri precetti costituzionali avendo già chiarito la Corte Costituzionale la necessaria effettività della sanzione rispetto all'abuso e, con la sentenza n. 214 del 2009, l'incostituzionalità di una normativa che preveda come situazioni di fatto identiche risultino destinatarie di discipline sostanziali diverse e comunque la non conformità a Costituzione di qualsivoglia onere di attivazione del lavoratore in corso di rapporto (categoria a cui certo deve considerarsi appartenente il lavoratore con contratto a termine nullo nei 60 giorni dopo l'interruzione di fatto del rapporto e nell'aspettativa del suo imminente ripristino poi puntualmente verificatosi). Si configurerebbe inoltre una violazione dell'art. 104 Cost. che garantisce l'autonomia del Giudice, nonché ovviamente degli artt. 10 e 117 Cost. che impongono di rispettare la normativa europea in quanto fonte di norme sovraordinate rispetto all'ordinamento nazionale.

Ma questo attiene al conflitto giudiziario che seguirà tale norma, che non ridurrà certo il contenzioso ma solo renderà difficilissima la giustiziabilità dei diritti, e che come accade ogni volta che le leggi siano scritte sotto dettatura degli studi legali impegnati nel contenzioso di pochi imprenditori vicini al potere - prevedibile faranno molti danni anche ai datori di lavoro seri che hanno bisogno di certezze e non di scorciatoie.

Ciò che ora è possibile fare è invece una valutazione di ius condendum. Come è noto l'Italia è rimasto l'unico paese in Europa a non avere già approvata o in discussione su proposta della maggioranza una legge sul reddito. Ciò che si intende fare con il disegno di legge 1167 è il tentativo di portare un definitivo attacco "generazionale" all'unica forma di reddito di cittadinanza sussistente: il lavoro e il salario. Al riguardo va ricordato come il lavoro precario nella sua grandissima parte riguardi i giovani (e nella porzione residua per lo più il lavoro femminile e migrante) e che su essi graverà sostanzialmente anche il peso della clausola compromissoria, avendo i fissi adeguati strumenti per sottrarsi al necessario consenso coatto alla sua stipula.

Ciò detto la scelta di rendere il precariato l'unica ed ingiustiziabile forma futura di miserabile arruolamento al lavoro e al reddito nell'assenza di qualsivoglia introduzione di forme di welfare per tali categorie, è la precisa scelta di fondare la politica economica del paese sullo sfruttamento e l'incertezza a vita della generazione dei ventenni e dei quarantenni (e delle donne e dei migranti). Gli istituti di tutela del precariato nacquero quale presidio contro le incertezze e l'abuso (veda la relazione parlamentare alla legge 230 del 1962). È davvero urgentissima una grande battaglia per affermare che le incertezze devono essere tutelate con forme generalizzate di sostegno al reddito e tutti gli abusi repressi con la massima fermezza e con effetti ripristinatori e reali ed davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.

Carlo GuglielmiVai agli "Approfondimenti" sull'argomento - il testo e altri interventi

Â